

SENATO

12° Commissione (Igiene e sanità)

8 ottobre 2008

IN SEDE REFERENTE

(58) TOMASSINI. - *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo*

(101) THALER AUSSERHOFER. - *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo*

(482) MASSIDDA. - *Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° ottobre 2008.

Il presidente **GRAMAZIO** avverte che **sono stati presentati emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in materia di ippoterapia**, pubblicato in allegato al resoconto del 1° ottobre 2008, i quali saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN° 58, 101, 482

Art. 1

1.1

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Al comma 2, sostituire le parole «l'uso del cavallo», con le seguenti: «il coinvolgimento del cavallo».

1.2

FOSSON (UDC-SVP-Aut), RELATORE

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Ministero della salute», con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

Conseguentemente sostituire nel testo, ovunque ricorrano, le parole: «*Ministero della salute*», con le seguenti: «*Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*».

Art. 2

2.1

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, RELATORE (Tutti UDC-SVP-Aut)

Al comma 2, sostituire le parole: «l'istruttore di equitazione esperto in riabilitazione equestre», con le seguenti: «l'esperto di equitazione e riabilitazione».

Art. 3

3.1

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico-scientifico di cui al seguente articolo.».

Art. 4

4.1

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da un rappresentante delle associazioni di protezione degli animali nominato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fra quelle riconosciute in base alla legge 20 luglio 2004, n. 189 e impegnate nella tutela degli equidi, da un medico-veterinario indicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani.».

4.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o maltrattamento di animali».

4.3

FOSSON, RELATORE (UDC-SVP-Aut)

Al comma 1, sostituire le parole «Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.0.1

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Tutti gli equidi impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di Attività assistite dagli animali (AAA) e di Terapie assistite con gli animali (TAA). In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o *stress* psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, ansia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

2. Gli animali impiegati sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA.

3. Al termine della carriera o in caso di successiva esclusione dal programma, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo esplicitamente la macellazione.

4. Gli equidi impiegati in programmi possono provenire da allevamenti per fini alimentari, purché in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

5. L'utilizzo di equidi in violazione di una o più delle caratteristiche previste dal presente articolo sono considerate in base al Titolo IX bis del Codice penale, a tutela degli animali.»

Art. 5

5.1

SACCOMANNO (PDL)

Al comma 2, sostituire le parole: «*il direttore scientifico*», con le seguenti:«*il direttore sanitario*».

5.2

THALER AUSSERHOFER, FOSSON, RELATORE (Tutti UDC-SVP-Aut)

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:«*f) un veterinario disponibile per il controllo degli animali in dotazione al centro.*».

Art. 8

8.0.1

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA (Tutti PD)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Impiego e tutela del cavallo nel processo riabilitativo)

1. I cavalli utilizzati nei centri di cui all'articolo 3 necessitano di uno stile di vita che fornisca loro un benessere psico-fisico tale da permettergli di svolgere un lavoro emotivamente stressante come quello della riabilitazione equestre. Per tale motivo i cavalli non devono essere sottoposti a più di tre ore consecutive di lavoro al giorno; devono poter usufruire di spazi aperti in cui muoversi liberamente al di fuori delle ore in cui lavorano; non devono portare pesi che superino 1/5 del proprio peso corporeo al fine di tutelarne la salute e la longevità lavorativa.

2. I cavalli che operano nei centri di cui all'articolo 3, al fine di tutelarne il benessere psico-fisico e renderli maggiormente disponibili alla relazione terapeutica, devono essere domati o rieducati, qualora ve ne fosse la necessità, solo con metodiche di "approccio non violento".

3. I cavalli donati ai centri di cui all'articolo 3, ritirati dalle precedenti attività, agonistiche e non, a causa di infortuni, devono essere sottoposti a controlli veterinari semestrali che ne verifichino la reale idoneità a svolgere il lavoro cui sono destinati. In base alla patologia riscontrata ed alle sue eventuali evoluzioni, è necessario valutare quantità e qualità del lavoro che il cavallo è in grado di svolgere e sottoporlo solo a prestazioni che non causino sofferenza o peggioramenti delle patologie precedentemente riscontrate.

4. Nei processi terapeutici che prevedono il *maternàge*, per cui il terapeuta sale a cavallo con l'utente, è necessario che il peso di entrambi i cavalieri non superi 1/5 del peso del cavallo. Lo stesso cavallo non deve fare *maternàge* per due ore consecutive.

5. I cavalli impiegati nei centri di cui all'articolo 3, che per sopraggiunti limiti di età o disagi fisici non possano proseguire l'attività lavorativa, non possono essere destinati alla macellazione. Per tale motivo, ogni centro di cui all'articolo 3 è tenuto a verificare ed eventualmente modificare la destinazione contenuta nell'allegato 9 del documento di identificazione dell'equide. In riconoscimento dell'attività socialmente utile svolta in vita, il cavallo gode dei benefici dell'animale da affezione/compagnia, venendo ritirato dall'attività lavorativa con la possibilità di vivere a prescindere dall'utilità che può essergli attribuita.».